

CAMERA DEI DEPUTATI N. 564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, TATTARINI, MONTECCHI, OLIVERIO,
DI FONZO, ALOISIO, JANNELLI**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nuove norme in materia di applicazione dell'IVA nel settore della zootecnia

Presentata il 19 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore zootecnico del nostro Paese versa in una situazione di grave difficoltà che non gli consente di reggere il confronto e la competizione con la zootecnia degli altri Paesi d'Europa.

I motivi principali consistono nel differenziale dei costi di produzione, nel fatto che nei Paesi del nord Europa si è già realizzato il processo di ristrutturazione dell'industria di macellazione e trasformazione delle carni bovine, nelle diverse modalità di integrazione del reddito che danneggiano gli allevatori italiani.

Occorre anche ricordare che negli altri Paesi vengono assicurati incentivi straordinari, che invece sono negati ai produttori italiani, costretti a subire, inoltre, un sistema impositivo fiscale ingiusto.

Infatti, le normative sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), diverse da un Paese d'Europa all'altro (si va dallo 0 per cento del Regno Unito, al 6 per cento della Francia, al 7 per cento della Germania, al 19 per cento dell'Italia), comportano per un qualsiasi allevatore europeo introiti almeno doppi rispetto a quelli corrisposti agli allevatori italiani.

È evidente che se la competizione europea o extraeuropea diventerà più marcata, gli allevatori italiani saranno costretti, in assenza di una remunerazione adeguata, a ridimensionare o a sospendere l'attività come in parte già sta avvenendo.

L'abolizione delle frontiere interne alla Comunità europea, con la soppressione dei controlli doganali e la modifica

della normativa sull'IVA, hanno reso la situazione ancora più complicata e critica.

Infatti, nell'ambito della commercializzazione dei bovini e delle loro carni, si sono manifestati fenomeni illeciti e malviventi che implicano una grave alterazione nella trasparenza del mercato.

La vastità e la gravità del fenomeno lascia presupporre che dietro alla frode vi siano vere e proprie organizzazioni malavitose.

Sul problema dell'IVA nel settore della zootecnia nella passata legislatura la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica aveva avviato una discussione coinvolgendo anche le associazioni del settore.

Il lavoro svolto ha reso possibile un approfondimento dei problemi e l'acquisizione di nuovi dati e di utili indicazioni per una eventuale iniziativa legislativa.

Per avere una idea della gravità del fenomeno è sufficiente ricordare che, secondo i dati forniti dalle associazioni, almeno il 25 per cento delle carni e dei bovini di importazione commercializzati in Italia segue vie illegali e che, per il 1992, è stata calcolata una evasione fiscale di circa 500 miliardi.

Due sono le tecniche che vengono utilizzate per evadere l'IVA:

si costituisce una società di comodo, intestata ad un prestanome che acquista del bestiame nei Paesi della Comunità europea e vende con regolari fatture, incassando l'IVA ma, prima della scadenza per il versamento all'Erario, la società chiude l'attività e sparisce nel nulla;

si acquista in contanti ed in valuta dal fornitore estero.

La merce acquistata viaggia con regolare documentazione ma viene distrutta, con la complicità del fornitore, quando arriva a destinazione.

Attraverso questi elementari meccanismi operatori disonesti realizzano reddito frodando il fisco e deprimendo il mercato nazionale attraverso la vendita di bovini a prezzi ridotti, compensati dall'IVA incassata.

Nonostante la difficoltà ad esercitare controlli adeguati, la Guardia di finanza,

dopo l'iniziativa assunta dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica e le denunce degli allevatori e delle loro associazioni, ha condotto con successo alcune operazioni che hanno consentito di colpire tale organizzazione malavitosa.

Le iniziative assunte dalla Guardia di finanza, unitamente alle denunce delle associazioni, danno una esatta dimensione del fenomeno.

Il nostro, infatti, è un Paese che importa per il suo fabbisogno circa 2 milioni di capi all'anno e da questo dato si desume quale sia il danno prodotto ai nostri allevatori e a tutta la filiera delle carni in quanto le frodi alterano completamente i normali corsi del mercato distorcendo la concorrenza.

È chiaro che il perdurare di questa situazione costringerà gli operatori onesti, che già oggi lavorano in condizioni difficili, a dover cessare la loro attività con gravissimi danni per l'economia del Paese.

Per ridare credibilità e trasparenza al mercato occorre stroncare all'origine la frode.

È evidente però che non è possibile pensare ad un controllo di frontiera poiché una misura di questo tipo potrebbe essere intesa come una iniziativa volta a limitare o a frenare gli scambi intracomunitari.

Occorre inoltre tenere presente che entro il 1997 è prevista a livello comunitario la riscossione in partenza dell'IVA, che in Italia, come ricordato all'inizio, è la più alta d'Europa. Infine è da considerare che la carne bovina non è un bene di lusso ma di largo consumo.

Stroncare all'origine la frode quindi significa ridurre l'aliquota al consumo dall'attuale 19 per cento al 9 per cento.

In tal modo, oltre ad ovviare ad una grave forma di frode ai danni dell'Erario, si produrrebbe un automatico effetto di equità fiscale.

D'altra parte quella che apparentemente può sembrare una perdita per le casse dello Stato, verrebbe ad essere ampiamente compensata dal recupero dell'evasione ma anche e soprattutto da un maggiore introito derivante dalla tassazione di redditi che torneranno alla luce del sole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificata dall'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 2), è inserito il seguente:

« 2-bis) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 01.02 - 01.03) »;

b) dopo il n. 3), è inserito il seguente:

« 3-bis) carni parti commestibili e frattaglie di animali della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 02.01 - 02.02 - 02.03) ».

ART. 2.

1. I produttori agricoli che a norma dell'articolo 34, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono revocarla mediante comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revoca ha effetto dal 1° gennaio 1994.